



COMUNE DI ARZACHENA

Provincia di Sassari

Zona omogenea Olbia - Tempio

ORDINANZA N. 23 DEL 22/05/2019

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI DI INTERFACCIA E PULIZIA FONDI INCOLTI.

IL SINDACO

PREMESSO che l'abbandono, l'incuria, la mancanza di un adeguata manutenzione delle essenze vegetali da parte dei proprietari e/o dei conduttori di fondi o aree, siti nel territorio comunale, possono creare problemi per la presenza di erbacce e vegetazione incolta (soprattutto se secca), a causa dei rischi di propagazione di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica delle persone e dei beni;

CONSIDERATO che la Regione Sardegna provvede **annualmente** ad approvare con deliberazione di G.R., le Prescrizioni Regionali Antincendio, redatte ai sensi della Legge 353/2000, al fine della loro immediata applicazione e dell'avvio della campagna informativa rivolta ai cittadini e a tutti i soggetti a vario titolo interessati;

CONSIDERATO che lo "stato di elevato pericolo di incendio boschivo", fatte salve eventuali modifiche per ambiti territoriali specifici in considerazione dell'andamento meteorologico stagionale, **vige dal 1° giugno al 31 ottobre** di ogni anno;

RITENUTO indispensabile adottare opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia di terreni incolti e aree degradate, con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di civili abitazioni;

VISTA la Legge 353/2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);

VISTA la Legge 267/2000 (Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali);

VISTO l'art. 7 c. 1bis della Legge 267/2000 in tema di sanzioni amministrative;

RICHIAMATE le "Disposizioni Regionali Antincendio" che dettano le disposizioni di contrasto alle azioni, anche solo potenzialmente, determinanti l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, di cui all'art. 3 c. 3 della L. 353/2000;

ORDINA

- ai proprietari, ai conduttori e ai detentori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, di procedere agli interventi di pulizia e manutenzione, di seguito elencati **entro e non oltre il 1° giugno**, e successivamente ogni qualvolta necessario **sino al 31 ottobre di ogni anno**, consistenti in pulizia da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili:
 1. **nei terreni limitrofi a strade pubbliche e/o di pubblico passaggio**, per una fascia di almeno **5 (cinque) metri**, anche in prossimità di recinzioni comunque costituite;
 2. **nei terreni situati nel centro abitato o confinanti con esso**, pulizia radicale di tutta l'area;
 3. **nei terreni agricoli**, realizzazione di una fascia parafuoco nei confini e intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame, di larghezza non inferiore a **5 (cinque) metri**;
 4. **nei terreni siti in aree urbane periferiche**, realizzazione di fasce protettive lungo tutto il perimetro di confine, aventi larghezza di almeno **5 (cinque) metri**;
- agli Enti proprietari o gestori di strade e pertinenze stradali, di provvedere **entro e non oltre il 1° giugno** al taglio del fieno, cespugli, sterpaglie e all'asportazione e conferimento in discarica dei

relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia avente larghezza non inferiore a **3 (tre) metri**;

- ai proprietari e/o gestori di distributori e depositi di carburanti, di legname, di foraggio o di altri materiali infiammabili o combustibili, di provvedere **entro e non oltre il 1° giugno** alla realizzazione di idonee fasce di isolamento aventi larghezza di almeno **10 (dieci) metri**;

DISPONE

che gli abbruciamenti di stoppie, residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati e/o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, **siano consentiti nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre solo esclusivamente a seguito di autorizzazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale**, secondo i termini e modalità stabiliti dalle prescrizioni regionali antincendio.

DISPONE altresì

- che in caso di inottemperanza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 21.11.2000 n. 353 e sempre che il fatto non costituisca reato, le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite con l'applicazione, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, nonché della sanzione accessoria per l'obbligo di pulizia dell'area entro i 5 (cinque) giorni successivi alla notifica del verbale;
- la revoca di ogni altro provvedimento precedentemente emesso per la specifica materia;
- il rinvio per quanto non previsto nel presente provvedimento, alle Prescrizioni Regionali Antincendio.

DEMANDA

- al Servizio di Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine e a tutti i soggetti incaricati di vigilanza in materia ambientale, il controllo sul rispetto della presente Ordinanza.
- agli uffici competenti la notifica e la massima pubblicizzazione della stessa.

INFORMA

Che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Arzachena e ne sarà data pubblicità attraverso il sito Internet istituzionale www.comunearzachena.gov.it/

AVVERTENZE

In caso di inadempienza il Comune si riserva di provvedere all'esecuzione d'ufficio in via sostitutiva di dette operazioni, con rivalsa delle spese sostenute e dei maggiori oneri relativi a carico degli obbligati.

Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione ed esecuzione della presente Ordinanza.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto entro 30 (trenta) giorni, ovvero
- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 (sessanta) giorni, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
(Avv. Roberto Ragnedda)